COMUNE DI MASSAROSA

Regolamento sugli incentivi funzioni tecniche

Approvato con delibera GC n. 214 del 14.10.2026

Indice

Articolo 1 - Principi generali....3
Articolo 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche....3
Articolo 3 - Destinatari....4
Articolo 4 – Gruppo di lavoro....5
Articolo 5 - Limite soggettivo dell'incentivo....6
Articolo 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo....6
Articolo 7 – Quota del 20 per cento....6
Articolo 8 – Graduazione misura incentivante per i lavori....7
Articolo 9 – Disciplina delle varianti....8
Articolo 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro nell'ambito di lavori e opere....8
Articolo 11 - Graduazione misura incentivante per forniture di beni e servizi....9
Articolo 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro nell'ambito di forniture di beni e servizi....9
Articolo 13 - Affidamenti di contratti misti e concessioni....10
Articolo 14 - Accordi quadro....11
Articolo 15 - Principi in materia di valutazione....11
Articolo 16 - Attività articolate e singole....11
Articolo 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività....12
Articolo 18 - Attività del personale dirigenziale....12
Articolo 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione....13
Articolo 20 - Liquidazione dell'incentivo....14
Articolo 21 – Disposizioni finali....15

Articolo 1 - Principi generali

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono finalizzati a incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa, e quindi il rispetto dei tempi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni, la regolarità delle procedure e l'utilità del risultato da conseguire con la prestazione.
2. I tempi di conclusione delle fasi sono indicati in modo proporzionato e ragionevole, senza tuttavia una mera adesione a eventuali tempistiche massime previste dalla legge.
3. I principi di rispetto dei tempi e correttezza dell'azione amministrativa informano l'applicazione di questo regolamento.

Articolo 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione, ad esclusione dell'IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico[1]. Nel caso di concessione disciplinata dal codice dei contratti pubblici, la misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sulla base del valore concessione come determinato ai sensi dell'art. 179 comma 1 del codice predetto.[2] La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi articoli 8 e 11.
4. La misura di cui al comma precedente, in particolare, è destinata:
   a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
   b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Articolo 3 - Destinatari

1 La quota dell'80% relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale coinvolto, costituito dai dipendenti del Comune o di altra amministrazione che collaborino nel procedimento, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

2 Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche[3]:

---

[1]Decreto 16 marzo 2026 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (26A01509) (GU Serie Generale n.71 del 26-03-2026).

[2]In tal senso si sono espressi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (parere n. 2445 del 17.04.2024) e la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (deliberazione LOMBARDIA/ 187/2023/PAR).

[3]Le funzioni svolte dall'ufficio gare come responsabile di fase sono:
- Redazione integrale degli atti di gara (bando, avviso, disciplinare) e redazione della parte contrattuale del capitolato con proposta al RUP (il RUP redige il capitolato tecnico e fornisce indicazioni tecniche sugli atti di gara);
- Acquisizione del CIG (art. 6, c. 2, lett. l), all. I.2, DLGS 36/2023);
- Pubblicazioni della gara o invio delle lettere di invito;
- Caricamento e gestione della procedura nella piattaforma informatica;
- Nomina della commissione di gara;
- Verifica della documentazione amministrativa (art. 7, c. 1. lett. a), all. I.2, DLGS 36/2023), con informazione al RUP degli OE da

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i, operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Articolo 4 – Gruppo di lavoro

1. Il soggetto competente individua, con apposito provvedimento, la struttura tecnico amministrativa (c.d. gruppo di lavoro) destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, non rilevando se lo stesso abbia un contratto a tempo indeterminato o meno.
2. In relazione alle attività e adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
5. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

---

escludere, relative comunicazioni, gestione del soccorso istruttorio;
- Eventuale partecipazione al seggio di gara;
- Controllo sul possesso dei requisiti;
- Redazione della proposta di aggiudicazione;
- Assistenza nella stipula del contratto;
- Verifica contratti di subappalto e controlli sul possesso dei requisiti dei subappaltatori.

Il responsabile della fase di affidamento nelle procedure negoziate e aperte è obbligatoriamente nominato.
L'incentivo previsto per la fase di affidamento è di competenza dell'ufficio gare, se coinvolto e secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui agli artt. 10 e 12 del Regolamento.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi articoli 10 e 12.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, restando in carico a chi dispone l'incarico di accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1 L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

2 L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Articolo 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1 Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa;

c) affidamenti di servizi e forniture per i quali, indipendentemente dal valore, non sia nominato il direttore dell'esecuzione;

d) lavori in amministrazione diretta;

e) contratti esclusi dall'applicazione del D.Lgs 36/2023;

f) ogni altro caso escluso da fonti normative, anche in base a interpretazioni giurisprudenziali.[4]

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale oppure riduzioni della retribuzione di risultato o dei presenti incentivi. In tal caso l'incentivazione di cui al presente regolamento non si applica.

Articolo 7 – Quota del 20 per cento

1. Con riferimento alla quota del 20% di cui all'art. 2 comma 4 lettera b) del presente regolamento, le risorse che la compongono sono destinate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Le risorse che confluiscono nella quota del 20%, che per il 50% sono imputate al titolo I spese correnti, mentre per il restante 50% sono imputate al titolo II spese in conto capitale del bilancio, sono in ogni caso utilizzate secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

[4]Tra questi rientrano i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024)

b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

d) acquisto di materiale informatico,

salvo diversa ripartizione stabilita in sede di conferenza dei dirigenti.

3. Per i procedimenti di cui al presente articolo, la quota del 20%, ove finanziata con fondi PNRR/PNC dell'Unione Europea, rimane a disposizione del quadro economico di progetto per l'esecuzione dell'intervento, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'Ente terzo finanziatore.".
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 8 – Graduazione misura incentivante per i lavori

1 La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Soglia	Percentuale gara senza S.U.A.	Percentuale gara con S.U.A.
fino a € 1.000.000,00.=.	2%	2%
da € 1.000.000,01.=. fino a € 2.000.000,00.=.	1,60%	1,80%
da € 2.000.000,01.= fino alla soglia di rilevanza europea	1,40%	1,60%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	0,40%	0,60%

Articolo 9 – Disciplina delle varianti

1 Le varianti, nei termini previsti dal D.Lgs 36/2023 e a condizione che non derivino da errori o omissioni, contribuiscono a determinare l'incentivo. Per il calcolo della percentuale, si considera lo scaglione riferito all'importo complessivo dato dall'importo a base di gara più il costo della variante.

Articolo 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro nell'ambito di lavori e opere

1 I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	Percentuale
Responsabile unico del progetto	25%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili del procedimento e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	7%

Attività	Percentuale
Predisposizione dei documenti di gara, anche nella forma di responsabile di fase (se non è nominato il responsabile di fase della gara che redige gli atti di gara, la percentuale è del 6% e la residua percentuale del 4% incrementa il compenso del RUP e dei suoi collaboratori).	10%
Direzione dei lavori	12%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Collaudo tecnico-amministrativo o regolare esecuzione	5%
Collaudo statico (in assenza della fattispecie, confluisce nel collaudo tecnico-amministrativo)	2%
	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Articolo 11 - Graduazione misura incentivante per forniture di beni e servizi

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Soglia	Percentuale gara senza S.U.A.	Percentuale gara con S.U.A.
fino a € 500.000,00.=.	2%	2%
da € 500.000,01.=. a € 1.000.000,00.=.	1,6%	1,8%
da € 1.000.000,01.=. a € 2.000.000,00.=.	1,4%	1,6%
da € 2.000.000,01.=. a € 3.000.000,00.=.	1%	1,2%
da € 3.000.000,01.=. a € 5.000.000,00.=.	0,8%	1%
oltre € 5.000.000,00.=.	0,2%	0,4%

Articolo 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro nell'ambito di forniture di beni e servizi

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	25%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabile del procedimento e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8%
Redazione del progetto (livello unico)	12%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%

Attività	Percentuale
Predisposizione dei documenti di gara, anche nella forma di responsabile di fase (se non è nominato il responsabile di procedimento della gara che redige gli atti di gara, la percentuale è del 6% e la residua percentuale del 4% incrementa il compenso del RUP e dei suoi collaboratori).	10%
Direttore dell'esecuzione (comprensivo dei collaboratori del direttore dell'esecuzione)	25%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Verifica di conformità o regolare esecuzione	4%
	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Articolo 13 - Affidamenti di contratti misti e concessioni

1. Ai contratti misti di lavori, forniture di beni e servizi e ai contratti di concessione, nonché alle altre forme di partenariato pubblico privato (PPP) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di appalti, fatte salve le disposizioni specifiche dettate nel presente articolo.
2. L'individuazione della disciplina applicabile all'incentivazione delle attività svolte dal personale dell'ente nell'ambito degli affidamenti di contratti misti avviene in base al principio della prevalenza, come definito all'articolo 14, comma 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attraverso il quale viene individuato l'oggetto principale dell'affidamento.
3. Nei contratti di concessione di tipo misto di lavori e servizi la disciplina applicabile è determinata con il criterio della prevalenza, di cui all'articolo 14, comma 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4. Il calcolo dell'incentivo avviene sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 comma 3 secondo inciso del presente regolamento.
5. Le percentuali contenute nelle tabelle di cui agli articoli 8 e 11 sono dimezzate in caso di concessione e partenariato pubblico – privato.

Articolo 14 - Accordi quadro

1. In caso di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi attraverso l'accordo quadro di cui all'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici per importi superiori a € 40.000,00.=., l'incentivo si calcola sull'importo delle prestazioni effettivamente ordinate in sede di affidamento dei contratti applicativi, già al netto del ribasso offerto dall'affidatario. Resta fermo che, ai fini del riconoscimento al personale dell'incentivo per le funzioni tecniche, è in ogni caso necessario che il singolo contratto applicativo sia di importo superiore ad € 5.000,00.=.

Articolo 15 - Principi in materia di valutazione

1 L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto competente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata

realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente competente al Sindaco, al Segretario comunale, e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 16 - Attività articolate e singole

1 Qualora una attività sia svolta da più figure (in via esemplificativa RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 18, commi 5 e 6.

2 In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1 Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Articolo 18 - Attività del personale dirigenziale

1 Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e come ulteriormente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, in deroga al regime di onnicomprensività previsto dall'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale appartenente alla qualifica dirigenziale ed il personale con contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato beneficiano dell'incentivazione delle funzioni tecniche per le attività espletate dal 1° gennaio 2025, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2 Il dirigente, ove sia stato inserito tra i componenti del "gruppo di lavoro" e svolga attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi, tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e dall'articolo 225, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, riconosce l'incentivo per le funzioni tecniche anche al personale dirigente per i contratti di lavori, servizi e forniture finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In tal caso l'incentivo viene riconosciuto ed erogato secondo le modalità attuative definite dal presente regolamento.

4 La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se i contratti sono solo parzialmente finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In tali casi l'incentivo è calcolato sull'intero valore del contratto, a prescindere dalla provenienza dei finanziamenti, purché una quota di essi sia costituita da fondi PNRR.

5 L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente individuato secondo il meccanismo di sostituzione dei dirigenti in caso di loro assenza, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.

6 La liquidazione del compenso al dirigente che partecipa alle attività incentivabili è effettuata dal diverso dirigente come individuato al comma precedente.

Articolo 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1 Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.

2 Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.

3 Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4 Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5 Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Programmazione	Entro il 20% del tempo programmato	30%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	50%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	80%
	Oltre il 70%	100%
Procedura di affidamento	Entro il 20% del tempo programmato	30%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	50%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	80%
	Oltre il 70%	100%
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo programmato	30%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	50%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	80%
	Oltre il 70%	100%
Costi di esecuzione	Entro il 20% del tempo programmato	30%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	50%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	80%
	Oltre il 70%	100%

Articolo 20 - Liquidazione dell'incentivo

1 La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP[5].

2 La liquidazione dell'incentivo presuppone che le attività siano state tempestive, ossia svolte nei tempi previsti in sede di costituzione del gruppo di lavoro, e svolte correttamente, quindi senza errori, complete e conformi alla legge, alle direttive ricevute e all'ordinaria diligenza.

3 Nel provvedimento di liquidazione si dà atto:

- dell'attività assegnata;
- della sua corretta e tempestiva realizzazione, indicando i tempi di realizzazione;
- dei nominativi dei dipendenti interessati;
- della percentuale riconosciuta ai collaboratori in rapporto alle attività svolte;
- della somma liquidate a ciascun dipendente.

4. Salvo motivate esigenze di rendicontazione, di norma, le liquidazioni vengono predisposte in tempo utile affinché vengano liquidate nei mesi di marzo, giugno e novembre. Al momento della liquidazione si procederà anche alla pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente.

5. Riduzioni delle somme liquidabili in ragione di errori o ritardi sono disciplinate dall'art. 19.

Articolo 21 – Disposizioni finali.

1 Il presente regolamento si applica alle procedure il cui bando o avviso sia stato pubblicato successivamente alla data del 01 gennaio 2025.In caso di modifica dell'art. 45, D.Lgs 36/2023 o degli allegati del codice, o comunque di nuova disciplina della materia, le nuove disposizioni sostituiscono automaticamente le parti del regolamento relative all'art. 45 e agli allegati, oltre a prevalere sulle disposizioni di questo regolamento eventualmente in contrasto.

2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento sugli incentivi tecnici" adottato con delibera di GC n. 19 del 06.02.2019.

3 Resta ferma l'applicabilità, in relazione agli incentivi per appalti PNRR – PNC, delle disposizioni, per quanto compatibili, di cui all'art. 113, DLGS 50/2016 nonché dell'abrogato regolamento comunale GC 19/2019 ss.mm.ii. limitatamente alla disciplina relativa al PNRR.

[5]La liquidazione del compenso al dirigente che partecipa alle attività incentivabili è effettuata dal diverso dirigente come individuato al comma 6 dell'art. 18 del presente regolamento.